Regolamento interno del sistema modulare FFA

Premessa

Il presente regolamento interno disciplina le competenze e le regole interne dei diversi organi del sistema modulare. Esso si basa su:

- il regolamento d'esame dell'esame professionale di formatore/trice di adulti del 11.02.2013
- il regolamento d'esame dell'esame professionale superiore di formatore/trice di adulti del 12.04.2010
- Il Programma quadro d'insegnamento per le filiere delle Scuole Specializzate Superiori per il titolo protetto di formatore/formatrice d'adulti diplomato/a SSS del 01.09.2013
- Il Programma quadro d'insegnamento per le filiere delle Scuole Specializzate Superiori per il titolo protetto di formatore/formatrice di lingue diplomato/a SSS del 26.04.2016

Le organizzazioni responsabili del sistema modulare FFA sono:

- FSEA, Federazione svizzera per la formazione continua
- SVBA, federazione svizzera per la formazione aziendale
- Organizzazioni delle Scuole Specializzate Superiori

I. Aspetti generali

Art. 1 Gli organi

A. La Commissione svizzera del sistema modulare Formazione dei formatori, CS FFA

B. La Commissione garante della qualità, CGQ

C. La direzione e i segretariati regionali

II. Composizione, compiti e competenze

A. Commissione svizzera del sistema modulare Formazione dei formatori (CS FFA)

Art. 2 Composizione della CS FFA

1 Il comitato direttivo composto da FSEA, SVBA e organizzazioni delle Scuole Superiori Specializzate, costituisce il comitato direttivo della Commissione svizzera del sistema modulare Formazione dei formatori (CS FFA).

2 Il/la presidente della CGQ è membro della CS FFA.

3 Il direttore/la direttrice del sistema modulare FFA è membro della CS FFA con voto consultivo.

4 Previa decisione unanime del comitato direttivo, altre persone possono essere nominate membri della CS FFA.

Art. 3 Comitato direttivo e presidente della CS FFA

1 Il comitato direttivo della CS FFA si autocostituisce. Il/La presidente della CS FFA è nominato dalla FSEA. Il comitato direttivo nomina un/una supplente.

2 Il/La presidente svolge i seguenti compiti:

a) insieme alla direzione definisce le priorità/i temi da trattare nelle sedute;

b) rappresenta la commissione all'esterno.

Art. 4 Compiti della CS FFA

1 La CS FFA

a) è responsabile delle questioni strategiche;

b) si fa carico della responsabilità globale per il sistema modulare e il suo perfezionamento;

c) garantisce che i diplomi di formazione vengano coordinati nell'ambito specifico e si inseriscano in una sistematica coerente;

d) rappresenta il sistema modulare FFA all'esterno, coordina i sistemi (formazione universitaria e formazione professionale superiore) e prende posizione su questioni che riguardano la politica della formazione, nella misura in cui le associazioni interessate siano concordi;

e) il gemio delle organizzazioni portatrici di interessi decide il processo di selezione dei membri della CGQ e elegge i membri della CGQ su richiesta delle organizzazioni. Ogni organizzazione portatrice di interesse ha almeno un rappresentante nella CGQ.

I membri della Commissione garante della qualità provengono, di regola, dalle istituzioni o dalle organizzazioni del sistema modulare FFA. Vengono considerate le competenze specifiche (in base al profilo delle competenze dato), la regione linguistica, la questione di genere e l'istituzione d'appartenenza;

f) fa da consulente nella scelta del/della responsabile del segretariato;

g) la contabilità è tenuta dalla FSEA;

La CS FFA riunisce le organizzazioni che riconoscono l'attuale regolamento d'esame e le corrispondenti linee guida per l'acquisizione del diploma di formatore di adulti e dell'attestato di formatore di adulti, allo stesso modo il programma quadro per le SSS nell'ambito della formazione degli adulti.

h) Compiti specifici legati all'esame superiore:

- decisione degli esperti;
- coordinazione dell'intero sistema;
- controllo della qualità;
- sviluppo periodico dei programmi quadro di insegnamento.

Art. 5 Interazione con la Commissione garante della qualità

1 A turno un membro del comitato direttivo della CS FFA partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione garante della qualità.

2 Le proposte alla CS FFA possono essere presentate dalla CGQ oppure dalle organizzazioni portatrici di interesse.

B. Commissione garante della qualità (CGQ)

Art. 6 Composizione della CGQ

1 La Commissione garante della qualità è composta da almeno 6 e al massimo 9 membri. All'interno della CGQ può esserci un'ulteriore differenziazione, a seconda delle tematiche da trattare.

2 La CS FFA stabilisce il/la presidente della Commissione garante della qualità di comune accordo con i membri della CGQ.

Art. 7 Comitato direttivo della CGQ

1 Il/la presidente svolge i seguenti compiti:

a) convoca le sedute della commissione e le dirige;

b) insieme alla direzione definisce le priorità/i temi da trattare nelle sedute;

c) è membro della CS FFA.

2 Qualora il presidente o la presidente fosse impossibilitato a svolgere il suo mandato, la supplenza ne assume i compiti.

Art. 8 Compiti della CGQ

1 La commissione garante della qualità è responsabile delle questioni normative e operative di tutti e tre i livelli del sistema modulare:

a) allestisce i regolamenti e le direttive;
b) emana direttive ai settori operativi circa la validazione delle competenze e le procedure di riconoscimento modulare valutandone l'attuazione;
c) delega compiti al sistema operativo;
d) decide in merito alle richieste di rilascio dell'Attestato professionale federale e del Diploma;
e) è l'istanza di ricorso per decisioni legate alla validazione delle competenze e alle procedure di riconoscimento modulare;
f) si occupa della garanzia e dello sviluppo della qualità negli ambiti ad essa subordinati.

2 L'esposizione dettagliata dei compiti è riportata nel Regolamento sull'Attestato professionale federale di formatore/ formatrice e nel Regolamento d'esami per il rilascio del diploma di responsabile di formazione.

C. Direzione e segretariati regionali

Art. 9 Integrazione nella FSEA

1 La gestione dei segretariati regionali della FFA e del loro personale è di competenza della FSEA. Ogni regione linguistica dispone di un segretariato regionale.

2 La FSEA mette a disposizione, a titolo oneroso, uffici e infrastrutture.

3 Le questioni concernenti il diritto del personale per tutte le persone impiegate o incaricate del sistema modulare FFA sono disciplinate dalla FSEA.

4 La gestione del personale e la qualificazione del direttore/della direttrice e dei direttori regionali spetta alla direzione della FSEA.

5 Il budget, il conto economico e la contabilità sono gestiti dalla FSEA e controllati da un ufficio di revisione esterno.

Art. 10 Direzione

1 La direzione è composta da un direttore/una direttrice per tutta la Svizzera e svolge i seguenti compiti:

a) gestione dei collaboratori subordinati e delle persone incaricate (esperti, periti);
b) messa in atto delle direttive e delle decisioni prese con la CS FFA e la CGQ;
c) responsabile per le decisioni a proposito di riconoscimento modulare (RM) e validazione delle competenze.
d) stesura del budget e gestione contabile;
e) informazione e consulenza all'interno e all'esterno.
f) organizza le sedute della CS FFA e della CGQ ed è responsabile della stesura dei verbali.

I compiti dettagliati sono descritti nel mansionario.

Art. 11 Segretariati regionali

1 Il segretariato regionale esegue e coordina tutti i compiti ad esso affidati in ambito operativo:

a) informazione e consulenza per la regione;
b) amministrazione e gestione contabile delle richieste regionali;
c) collaborazione con la direzione nazionale nell'attuazione delle direttive della CS FFA e della CGQ;

Art. 12 Esperti/e

1 Gli esperti sono incaricati o assunti dalla direzione, nella misura in cui non sia stabilito altrimenti dal regolamento, e scelti dalla CGQ.

2 Gli esperti o i periti sono subordinati alla direzione.

III. Organizzazione delle sedute

Art. 13 Pianificazione delle sedute

1 La CS FFA e la CGQ si riuniscono in sedute plenarie ordinarie secondo un calendario annuale prestabilito; di norma ogni 3 mesi.

2 In caso d'urgenza il/la presidente può indire una seduta straordinaria di sua iniziativa oppure su proposta di almeno tre membri.

Art. 14 Preparazione delle sedute

La CS FFA e la CGQ sono convocate tramite la direzione su ordine del/della presidente. I membri della commissione ricevono per tempo tutta la documentazione necessaria.

Art. 15 Facoltà di deliberare

La CS FFA e la CGQ hanno la facoltà di deliberare purché la maggioranza dei membri sia presente alla seduta.

Art. 16 Supplenza

Non è ammessa la supplenza dei membri della commissione. Il/la presidente decide in merito ad eventuali eccezioni.

Art. 17 Validità delle decisioni

1 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. Il caso di parità è decisivo il voto del/della presidente.

2 Decisioni o pareri di membri possono anche essere presi per corrispondenza o in conferenze telefoniche.

IV. Informazione, comunicazione e pubblicazioni

Art. 19 Confidenzialità / conflitti d'interesse

1 Le sedute della commissione non sono pubbliche.

2 I membri e gli esperti/periti sono tenuti a non comunicare a terze persone fatti di cui sono venuti a conoscenza durante l'esercizio del proprio mandato.

3 I membri e gli esperti/periti sono tenuti ad annunciare possibili conflitti d'interesse o di ruolo e in tali situazioni ad astenersi.

Art. 20 Decisioni

Le decisioni rilevanti per il pubblico sono pubblicate su Internet nelle tre lingue nazionali. In tal modo viene garantita una comunicazione uniforme e viene assicurata l'informazione diretta ai partner.

Art. 21 Rapporto attività

I resoconti finanziari annuali sono presentati dal segretariato alla SEFRI. Il rapporto attività annuale è pubblicato nel rapporto annuale della FSEA.

V. Disposizioni finali

Art. 22 Verifica

Il presente regolamento interno viene controllato periodicamente e modificato dalla CS FFA in caso di necessità.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte della Commissione.

Data dell'entrata in vigore: 11 gennaio 2016 (sostituisce il mandato di prestazione del 11 marzo 2009 e il Regolamento dell'11 marzo 2009).

Il presidente della CS FFA:

Dr. André Schläfli

Il presidente della CGQ:

Dr. Andreas Schubiger